



Fondazione 'Nicola Irti'



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
SPORT E SALUTE S.P.A.
E
FONDAZIONE IRTI

Sport e Salute S.p.A., (di seguito, “**Società**” o “**Sport e Salute**”) con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15, codice fiscale e P.IVA 07207761003, in persona del dott. Marco Mezzaroma, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri

e

FONDAZIONE NICOLA IRTI PER LE OPERE DI CARITÀ E DI CULTURA, (di seguito, la “**Fondazione**”) codice Fiscale e P.IVA n. 97682680588, con sede in Roma, via Vesalio 22, in persona del professor Natalino Irti, in qualità di Presidente,

congiuntamente, le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Sport e Salute – costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, e così denominata ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- b) l'articolo 4 dello Statuto di Sport e Salute, aggiornato, in ultimo, durante l'Assemblea del 2 ottobre 2023, prevede che la Società fornisca servizi e svolga attività nel campo dello sport a favore di soggetti pubblici e privati;
- c) la Fondazione è ente di diritto privato, iscritta al n. 829/2011 del registro delle persone giuridiche della provincia di Roma;
- d) la Fondazione, secondo le finalità statutarie, si propone di realizzare opere di carità e di cultura;
- e) la Fondazione intende, d'intesa con Sport e Salute, elaborare progettualità idonee a raggiungere gli scopi di cui alla precedente lettera d);
- f) Sport e Salute risulta essere soggetto idoneo a supportare la Fondazione nella realizzazione di progetti di ambito sociale e sportivo, essendo dotata del necessario expertise richiesto;
- g) è interesse comune delle Parti sottoscrivere un protocollo di intesa (di seguito, il “Protocollo”), al fine di collaborare per la realizzazione delle progettualità di comune interesse, alle condizioni sotto riportate

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Con il Protocollo, le Parti, ciascuna nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile e dalle rispettive disposizioni statutarie, intendono avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e diffondere i valori educativi e formativi dello sport, quale strumento di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della comunità.
2. L'individuazione di progetti di comune interesse saranno in ogni caso oggetto di successivi e specifici approfondimenti, svolti da ciascuna delle Parti nella propria autonomia e giudizio discrezionale, anche di natura legale, tecnica ed economica, nonché subordinati agli eventuali ordinari *iter* di approvazione interna delle Parti.

3. Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva e che le stesse potranno autonomamente valutare ed eventualmente estendere, di concerto con l'altra Parte, le iniziative di cui al presente Protocollo anche ad altri partner istituzionali e/o industriali.

Art. 3
(Impegni delle Parti)

1. Con il presente Protocollo, la Fondazione si impegna a prendere in considerazione, da un lato, progettualità di ambito sociale, sportivo ed educativo da poter realizzare in sinergia tra le Parti, e, dall'altro, a rendere disponibili le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle progettualità individuate.

2. Sport e Salute si impegna a fornire il servizio di supporto gestionale e tecnico-amministrativo, anche per il tramite di soggetti terzi selezionati secondo la normativa vigente, per lo sviluppo e la realizzazione delle progettualità individuate.

Art. 4
(Accordi Operativi)

1.Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione o vincolo, anche di natura precontrattuale o contrattuale, in capo alle Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi scritti tra le Parti.

Art. 5
(Comitato tecnico-scientifico paritetico)

1.Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico (d'ora in poi il Comitato), composto da quattro componenti, due designati da Sport e Salute e due dalla Fondazione, che presteranno la propria opera a titolo gratuito. Il Comitato sarà presieduto dal componente della Fondazione. Non è previsto alcun corrispettivo e/o rimborso spese per le attività rispettivamente svolte da ciascuna delle Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6
(Durata e validità)

1. Il presente Protocollo avrà efficacia per 3 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il rinnovo potrà avvenire esclusivamente con formale accordo sottoscritto tra le Parti.

2.Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in ogni momento, previo preavviso di almeno 60 giorni da inviare a mezzo PEC all'altra Parte.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali saranno trattati da entrambe le Parti al solo fine dell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo, degli adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari. I suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Più precisamente, per normativa di protezione dei dati personali s'intendono il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("General Data Protection Regulation– GDPR") e il codice di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 8 (Confidenzialità)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo o dei successivi accordi operativi, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Art. 9 (Legge applicabile e foro competente)

1. Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

2. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Art. 10 (Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione nell'ambito del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto tramite e-mail o PEC come segue:

per **SPORT E SALUTE**:

mail: sportincarcere@sportesalute.eu

PEC: carceri@cert.sportesalute.eu

per **LA FONDAZIONE**:

mail: info@fondazionenicolairti.it

PEC: fondazionenicolairti@pec.it

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Ogni eventuale modifica o integrazione del Protocollo dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti, a pena di nullità.

2. Tra le Parti resta inteso che il Protocollo non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

3. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Protocollo, così come ogni ragione di credito da essa derivante senza il preventivo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.

4. Il presente Protocollo è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Roma, 13 maggio 2024

Letto, approvato e sottoscritto

Marco Mezzaroma
Presidente di
SPORT E SALUTE S.P.A.

Natalino Irti
Presidente della Fondazione